

COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61 DEL 01/08/2013

INDICE

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Potere d’iniziativa
- Art. 3 – Materie non oggetto di referendum
- Art. 4- Promozione del referendum
- Art. 5 – Esame di ammissibilità
- Art. 6 – Raccolta firme
- Art. 7 – Autenticazione delle firme
- Art. 8 – Presentazione delle proposte di referendum
- Art. 9 – Adempimenti preliminari all’indizione del referendum
- Art.10 - Indizione
- Art.11 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
- Art. 12 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni.
- Art.13 – Disciplina della votazione
- Art.14 – Ufficio comunale per il referendum
- Art.15 – Uffici elettorali di sezione
- Art.16 – Operazioni di voto e scrutinio
- Art. 17 – Proclamazione dei risultati
- Art. 18 – Esito ed effetti del referendum
- Art. 19 – Spese
- Art. 20 – Norma di rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore.

Art. 1 - Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina l’istituto dei Referendum comunali di cui all’art 41 dello Statuto comunale adottato ai sensi del d.lgs. 267/2000.

2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

3. Il Referendum ha carattere consultivo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e di esclusiva competenza comunale.

Art. 2

Potere di iniziativa

1. La proposta di promozione del Referendum è avanzata:

a) direttamente dal Consiglio Comunale, solo per i Referendum consultivi, su iniziativa di ciascun Consigliere, mediante la presentazione di una proposta di deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati.

La deliberazione consiliare che approva la proposta di Referendum viene successivamente inviata all'apposita Commissione consiliare di cui al successivo articolo 4 per l'esame dell'ammissibilità della stessa.

b) da un Comitato Promotore formato da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montale alla data del 1 Gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta e dei cittadini residenti nel Comune di Montale alla stessa data che abbiano compiuto il XVI anno di età (anche stranieri regolarmente soggiornanti) con firme autenticate nelle forme di legge.

Art. 3

Materie non oggetto di Referendum

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'art. 41 comma 2 dello Statuto comunale.

Art. 4

Promozione del Referendum

I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in "Comitato promotore" composto da almeno venti persone e debbono presentarsi al Segretario generale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum ed eleggono domicilio in Montale

2. Il Segretario generale redige apposito verbale da trasmettere entro tre giorni alla Commissione consiliare, appositamente eletta, che ha il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta.

La Commissione è composta in maniera proporzionale alla rappresentanza dei gruppi consiliari, assicurando almeno un rappresentante per gruppo e resta in carica per tutto il mandato ed è eletta con il sistema del voto limitato, garantendo, nel rispetto del principio di pari opportunità, la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi.

3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

4. Le proposte di indizione di Referendum consultivo da parte del Consiglio comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.

Art. 5

Esame di ammissibilità

1. La proposta di Referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione consiliare di cui al precedente articolo, che si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. I primi 3 firmatari del comitato promotore del Referendum oppure, se la proposta è di iniziativa consiliare, i Consiglieri proponenti, possono chiedere audizione alla Commissione consiliare per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione della Commissione consiliare, da comunicarsi al Sindaco del Comune e al Comitato promotore, deve sempre essere motivata.

Art. 6

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dalla apposita Commissione consiliare.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce al più presto ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 7

Autenticazione delle firme

1. Gli aventi diritto di cui al precedente articolo 2 lett. b) appongono la propria firma nei fogli di cui all'articolo 6, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8

Presentazione delle proposte di Referendum

1. Il Comitato promotore del Referendum trasmette la richiesta di indizione del Referendum corredata da tutti i fogli di cui all'art 6 recanti una o più firme autenticate, all'ufficio segreteria generale entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità da parte della apposita Commissione consiliare.
 2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o suo delegato. dove è indicato, su indicazione dei promotori, anche il numero della firme raccolte.
- Il Segretario Comunale entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune e negli elenchi aggiuntivi relativi ai sedicenni e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune di un numero di sottoscrittotti non inferiori a quello minimo previsto dal comma b) dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Dell'esito della verifica dà comunicazione entro 5 giorni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 9

Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire la proposta di Referendum all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dalla apposita Commissione consiliare con provvedimento adeguatamente motivato, da comunicarsi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Comitato promotore del Referendum entro 30 giorni.

Art. 10

Indizione

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente, il Sindaco indice con proprio decreto il Referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto, tenendo conto per quanto possibile delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti sul territorio comunale previa consultazione degli appositi calendari.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3) In particolare non può essere effettuato il Referendum:

- a) nei 120 giorni che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei 90 giorni successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
- d) nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum e nei tre mesi successivi al loro espletamento.
- e) nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 1 settembre.

In questi casi, il referendum si svolgerà entro 90 giorni successivi allo spirare della causa di sospensione

.4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.

5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

Art. 11

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, individua appositi spazi da destinare all'affissione referendaria. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art. 12

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione:
 - a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montale.
 - b) i cittadini residenti nel Comune di Montale che alla data della consultazione referendaria abbiano compiuto il XVI anno di età e che, su loro richiesta, sono iscritti in una lista aggiuntiva degli aventi diritto al voto;
 - c) i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, purché maggiorenni, e che, su loro richiesta, sono iscritti in una lista aggiuntiva degli aventi diritto al voto.Le liste aggiuntive di cui sopra sono assegnate a specifiche sezioni elettorali.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicate tutte le indicazioni e informazioni necessarie allo svolgimento della consultazione referendaria.

4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 14

Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale o suo delegato e del responsabile del servizio funzionale comprendente l'UO Servizi "Demografici ed elettorale".
2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

Art. 15

Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento e assegnare a una o più sezioni gli iscritti negli elenchi aggiuntivi relativi ai sedicenni e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune di cui al comma 1 dell'art. 13.
2. Ogni seggio è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominato dal presidente.

3. Il Presidente dell' Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Sindaco scegliendolo dall'Albo delle persone idonee a tale ufficio, aggiornato per l'anno in corso

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale

Tali nomine vengono effettuate tra il 20° e il 25° giorno antecedente la consultazione.

4. Il compenso dovuto ai componenti dei seggi è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfetaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto.

Art. 16

Operazioni di voto e scrutinio

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 22,00.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali del Comune e agli elenchi aggiuntivi relativi ai sedicenni e agli stranieri soggiornanti regolarmente nel Comune consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono ad oltranza.
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante designato dal Comitato promotore e possono anch'essi sottoscrivere il verbale di cui al precedente punto 7.

La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio comunale per il Referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella giornata della consultazione prima dell'inizio della votazione .

9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in quattro esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio Comunale, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il Referendum.

3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza di eventuali reclami e proclama il risultato della consultazione.

Art. 18

Esito ed effetti del Referendum

1. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nei Referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto.

Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3. Nei Referendum consultivi il Consiglio comunale adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

Spese

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum, fanno carico al Comune.

Art. 20

Norma di rinvio

1). Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune.